

Contributi - Circolare PC/72/CO del 24 novembre 1998

Contributi: Circolare PC/72/CO del 24 novembre 1998

Oggetto: Poteri dei funzionari di vigilanza dell'I.N.P.G.I. e tutela della privacy.

A TUTTE LE AZIENDE EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

Poteri dei funzionari di vigilanza dell'I.N.P.G.I. e tutela della privacy.

Successivamente all'emanazione della legge 675/96 sono stati prospettati da alcune aziende dubbi e perplessità sull'obbligo di esibire, a richiesta dei funzionari e degli uffici dell'I.N.P.G.I., documenti inerenti la posizione contributiva e assicurativa dei giornalisti che collaborano con le aziende stesse. In proposito è stata interpellata la competente Direzione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che ha fornito le seguenti indicazioni:

- ai sensi dell'articolo 14 della legge 1122/55 sono conferiti ai predetti funzionari dell'I.N.P.G.I. i poteri ispettivi necessari all'espletamento dell'attività di vigilanza, ed in particolar modo alla verifica della documentazione aziendale. Tale attività avviene secondo le modalità indicate dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 115/89 che ha provveduto ad esemplificare gli adempimenti necessari. Le aziende sono dunque tenute, per espressa disposizione di legge, a fornire ai predetti funzionari i libri paga ed i libri matricola per gli eventuali controlli nonché a consentire gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari dagli stessi ispettori.
- Vi è inoltre da parte delle aziende l'obbligo di fornire ai funzionari di vigilanza dell'I.N.P.G.I., anche senza il preventivo consenso dei diretti interessati, dati e documenti che pur non riguardando direttamente il rapporto di lavoro sono tuttavia utili ad espletare gli accertamenti relativi all'esatto adempimento degli obblighi previdenziali e contributivi. Infatti tra i poteri conferiti ex articolo 14, legge 1122/55 agli ispettori I.N.P.G.I. rientra anche la possibilità di acquisire ogni utile elemento per esplicitare la propria funzione istituzionale ed ai datori di lavoro di non rifiutare "gli altri accertamenti che gli ispettori ritengano necessari". Tenuto conto del fatto che viene conferito agli ispettori dell'I.N.P.G.I. il potere di esaminare, oltre agli specifici registri previsti dalle leggi in materia di assicurazioni sociali obbligatorie anche quella contabile che abbia diretta ed indiretta pertinenza con l'assolvimento degli obblighi contributivi e l'erogazione delle prestazioni previdenziali, si deve affermare conseguentemente che tra gli ulteriori accertamenti suindicati rientrano anche quelli previsti dall'articolo 3, legge 638/83.
- Si ricorda inoltre che l'articolo 27 della legge 675/96 e successive modifiche (legge sulla privacy) permette il trattamento dei dati personali da

parte di soggetti pubblici (e non vi è dubbio che gli ispettori I.N.P.G.I. lo siano) per lo svolgimento di attività istituzionali. Poiché l'attività ispettiva esercitata dai funzionari di vigilanza dell'I.N.P.G.I. è attività istituzionale a tutti gli effetti non è ipotizzabile in astratto un contrasto tra la predetta attività e la tutela di dati riservati garantita dalla predetta legge 675/96.

Si è ritenuto necessario portare a conoscenza delle aziende, quanto sopra esposto, al fine di prevenire forme di contenzioso dovute ad una non perfetta conoscenza della materia.

Il Capo Servizio
Riscossione Contributi e Vigilanza
(Dr. Antonio Marzioli)

[▲ .\(#top\) torna in alto \(#top\). ▲](#)